

Codice A1813C

D.D. 23 febbraio 2023, n. 577

R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 20/2023 per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per "Interventi in attuazione del piano di manutenzione ordinaria 2022 - Intervento n. 39 nei Comuni di Val della Torre e Givoletto". Richiedente: Unione Montana dei Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone.



ATTO DD 577/A1813C/2023

DEL 23/02/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 20/2023 per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per "Interventi in attuazione del piano di manutenzione ordinaria 2022 – Intervento n. 39 nei Comuni di Val della Torre e Givoletto".
Richiedente: Unione Montana dei Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone.

In data 20/01/2023 con nota prot. n. 332 (pervenuta in data 23/01/2023 prot. n. 1618) l'Unione Montana dei Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per "Interventi in attuazione del Piano di Manutenzione Ordinaria 2022 – Intervento n. 39 nei Comuni di Val della Torre e Givoletto".

Gli interventi riguardano taglio e rimozione della vegetazione arborea/arbustiva delle sponde e dell'alveo, lungo un tratto del Rio della Chiesa e del Rio Rossato in Comune di Val della Torre e del Rio Vaccaro in Comune di Givoletto, dove è prevista anche la realizzazione di un tratto di scogliera. In particolare gli interventi sono i seguenti:

Comune di Val della Torre:

- taglio vegetazione in alveo e sulle sponde lungo il Rio della Chiesa, a partire dalla confluenza con il Rio Codano a risalire a monte per circa 600 m;
- taglio vegetazione in alveo e sulle sponde lungo il Rio Rossato in tre diversi tratti del rio, per un totale di circa 350 m;

Comune di Givoletto:

- taglio vegetazione in alveo e sulle sponde lungo il Rio Vaccaro a partire dalla Via Alpignano SP 181 verso valle, per un totale di 2400 m;
- disalveo materiale litoide accumulato, al fine di ripristinare la sezione di deflusso, e posa ad imbottimento di sponda, da via delle Berchie proseguendo verso monte per 340,00 m circa;
- ripristino di scogliera divelta, in corrispondenza della Via Galileo Ferraris, tramite rimozione massi crollati, scavo di nuova fondazione, posa dei suddetti massi recuperati, intasamento in

terra e realizzazione di cordolo in c.a. in sommità nel caso in cui non si possa recuperare l'esistente. La scogliera avrà le seguenti dimensioni: lunghezza 28,50 m circa, altezza massima 3,00 m, fondazione spessore minimo 1,00 m, larghezza fondazione 1,90 m e in testata 1,00.

All'istanza sono allegati gli atti progettuali redatti dall'Arch. Piero Castello e dai dott/i For/i Francesco Ciasca e Simona Vigo dello studio PQ2011 Soc. Coop., in particolare ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica, da: Relazione idraulica e tecnica; Relazione forestale; Relazione geologica; Tav. 6 "Planimetria interventi e particolari costruttivi - Comune di Givoletto", Tav. 7 "Comune di Givoletto - Int. 2, Rio Vaccaro Ripristino scogliera - planimetria e sezioni: stato di fatto e progetto", Tav. 15 "Comune di Givoletto - estratti cartografici d'inquadramento".

A seguito dell'esame degli atti progettuali trasmessi l'esecuzione degli interventi sopradescritti è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 10/R/2022 approvato con DPGR del 16.12.2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (LR 18.05.2004, n. 12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6.12.2004, n. 14";
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.R. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013;
- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, l'Unione Montana dei Comuni della Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone ad eseguire gli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti i calcoli di verifica della stabilità della scogliera realizzata lungo il rio Vaccaro, in Comune di Givoletto, nei riguardi di tutti i carichi di progetto ai sensi delle NTC 2018 (spinta del terreno, sovraccarichi accidentali e permanenti, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, ecc.);
3. il piano di appoggio della fondazione della scogliera dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, fatta salva la presenza di substrato roccioso;
4. la scogliera in progetto dovrà essere risvoltata a monte ed a valle, per un tratto di sufficiente lunghezza e idoneamente immorsata nell'esistente sponda;
5. il paramento esterno della scogliera dovrà essere raccordato con il profilo spondale esistente senza soluzione di continuità;
6. i massi costituenti la scogliera dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare; dovranno avere volume non inferiore a 0,30 m³ e peso superiore a 8,0 kN; in ogni caso dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilizzati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
7. il materiale proveniente dagli scavi in alveo demaniale dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi;
8. il materiale legnoso proveniente dai eventuali tagli di vegetazione in alveo e sulle sponde non dovrà essere depositato ad una distanza inferiore a 10 m dal ciglio superiore di sponda di corsi d'acqua ed in aree esondabili con tempo di ritorno di 200 anni;
9. è fatto assoluto divieto di:
 - depositare, anche temporaneamente, materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico;
 - depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi
 - rimuovere i ceppi dal ciglio di sponda come disposto dall'art. 96, lettera c, del R.D. n° 523/1904;
10. in base all'art. 37 comma 2) lettera a) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione lungo la sponda dovrà avere carattere manutentivo, conservando le associazioni vegetali ad uno stadio giovanile, ed eliminando tutti i soggetti già sradicati, con apparato radicale sostanzialmente esposto, senescenti, instabili, inclinati o deperienti, esposti alla fluitazione in caso di piena;
11. in base all'art. 37 comma 2) lettera b) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda dovrà comunque garantire la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripariali e le zone soggette ad inondazione caratterizzati da stabilità fisico-meccanica e deve lasciare in

posto almeno il 20% di copertura (soggetti stabili). Dovrà essere rimossa la copertura forestale che può essere esposta alla fluitazione in caso di piena. La rimozione dovrà interessare le piante morte già sradicate o con apparato radicale sostanzialmente esposto, gli esemplari arborei ed arbustivi senescenti, instabili o deperenti che possono essere causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque;

12. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
13. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
14. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
15. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
16. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
17. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
18. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
19. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
20. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra

autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi; inoltre dovrà attenersi a quanto previsto dalla LR 37/2006 e dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, in merito alla compatibilità delle lavorazioni con gli ambienti acquatici; la Ditta esecutrice dovrà eventualmente acquisire la prescritta autorizzazione da parte della Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela della Fauna e della Flora per tutte le lavorazioni in alveo che comportino la messa in secca di un tratto del corso d'acqua, al fine di consentire il recupero della fauna ittica.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni